CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

punto impresa digitale

BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE
Misura A
Anno 2026

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito "Camera di commercio") intende, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 marzo 2026, emanare la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.

2. Attraverso il "Bando Voucher doppia transizione - Misura A", la Camera di commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione digitale ed ecologica ("Doppia transizione").

3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 - AMBITI DI INTERVENTO E SOGGETTO GESTORE

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:
   a. tecnologie;
   b. servizi di consulenza e formazione;
   che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 9.

2. Il soggetto attuatore del bando è la Camera di commercio di Bergamo che è tenuta a:
   - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate;
   - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
   - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Bando si intende per:

a) **progetto:** l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente bando;
b) **soggetto proponente:** l'organizzazione**, tra quelle previste al successivo art. 7**, che definisce gli obiettivi del progetto, promuove e coordina la partecipazione delle imprese beneficiarie ed individua e propone alle imprese partecipanti il "fornitore principale del servizio";
c) **fornitore principale del servizio:** di seguito denominato come "Responsabile tecnico di progetto", l'organizzazione, **tra quelle previste al successivo art. 7**, che coordina le attività di sviluppo del progetto, in particolare sotto il profilo tecnologico, di project management, di relazione con le imprese partecipanti, con gli ulteriori fornitori e con la Camera di commercio per gli aspetti relativi al progetto nel suo complesso. Il Responsabile tecnico di progetto nomina il capo-progetto. I servizi forniti dal Responsabile tecnico di progetto sono ricompresi tra le spese ammissibili alle condizioni

previste dal presente Bando; è responsabilità del Responsabile Tecnico di progetto l'individuazione di eventuali ulteriori fornitori che devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8;

d) **capo-progetto:** la persona fisica che svolge il ruolo di project manager;
e) **impresa partecipante:** l'impresa che aderisce al progetto e si impegna a sviluppare le attività di propria competenza, destinataria dei voucher erogati dalla Camera di commercio.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 400.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher e concesse alla singola impresa che presenta domanda di contributo
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di **€ 10.000,00**, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (*senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7*) non può superare il **50%** delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili), per ciascuna impresa, è di **€ 4.000,00.**
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
   a) l'avvenuta attribuzione all'impresa richiedente il contributo del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
   b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.
7. Alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022) verrà riconosciuta una premialità pari a € 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*. Relativamente al rating di legalità verrà riconosciuta una premialità (eventualmente cumulabile alla precedente premialità) con la seguente rimodulazione: una stella euro 150,00, due stelle euro 300,00, tre stelle euro 500,00.
8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
   - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
   - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
   a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003[1];

[1] *Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).*
[2] *Per unità produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta l'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi esercitata dall'impresa, come risultante al Registro delle Imprese/REA, con*

b) abbiano unità produttiva[2] iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Bergamo;
c) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) siano in regola con il pagamento del diritto annuale[3];
f) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
g) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Bergamo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135[4].
i) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a i), devono inoltre essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.

presenza di addetti. Sono, pertanto, di norma escluse le localizzazioni – sedi o unità locali – in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede oppure dell'unità produttiva.

[3] Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dalla apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso.

[3] Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

[4] Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 6 - NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ciascun soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di due progetti aggregati
2. Tali progetti devono riguardare **da minimo 3 a massimo 20 imprese**, le quali, con il coordinamento del soggetto proponente, condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo esemplificativo, la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere produttive o di servizio in tutti i settori economici o ulteriori finalità individuate dalle imprese e che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 9 del bando.
3. Ogni impresa può presentare **un'unica richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo **l'ultima domanda presentata** in ordine cronologico.
4. In caso di eventuale presentazione di domande da parte di imprese che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:
   - in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile[5];
   - si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
   - abbiano medesimi amministratori o soci;

   sarà ammessa solo la prima delle domande presentate, in ordine cronologico.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI PROPONENTI E RESPONSABILI TECNICI DI PROGETTO

1. Il Soggetto proponente e il Responsabile tecnico di progetto non possono presentare domanda in qualità di beneficiari nell'ambito del Bando stesso.
2. Ai fini del presente Bando, i Soggetti proponenti ed i Responsabili tecnici di progetto possono essere:
   - Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
   - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
   - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
   - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.
   - PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
   - enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.

[5] *Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.*

- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati (elenco Accredia disponibile al sito: https://www.accredia.it/servizio-accreditato/esperto-in-gestione-dellenergia-ege/);
- ESCO (elenco Accredia disponibile al sito: https://www.accredia.it/servizio-accreditato/societa-che-forniscono-servizi-energetici-esco/) ed Energy manager (elenco FIRE disponibile al sito https://em.fire-italia.org/);
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione);
- fornitori iscritti all'"Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie 4.0" disponibiile sul sito https://www.unioncamerelombardia.it/progetti/dettaglio-progetto/elenco-fornitori-40 (è necessario aver presentato domanda di iscrizione all'elenco **prima** della data di presentazione della domanda di contributo da parte dell'impresa sul presente bando).

3. Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali.

ARTICOLO 8 - ULTERIORI FORNITORI DI SERVIZI

È responsabilità del Responsabile tecnico (art. 2, lettera c) del bando) l'individuazione di eventuali ulteriori fornitori che devono possedere le seguenti caratteristiche:

1. non possono essere soggetti beneficiari nella medesima aggregazione di cui sono fornitori;
2. non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria - ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (vedi nota 5).

ARTICOLO 9 - SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili:

1. le spese per **l'acquisto delle tecnologie**:
   a. manifattura additiva e stampa 3D;
   b. cloud, fog e quantum computing;
   c. soluzioni di cyber security e business continuity;
   d. intelligenza artificiale (Machine learning, Deep Learning, NLP, LLM, Agenti AI, data mining);
   e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
   f. robotica industriale e collaborativa; Human centric robotics;
   g. big data & analytics;
   h. blockchain;
   i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
   j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
   k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
   l. Customer Relationship Management (CRM);
   m. sistemi fintech (ad EDI);
   n. sistemi di geolocalizzazione;
   o. sistemi per l'in-store customer experience;

2. le spese per l'acquisto dei seguenti **servizi di consulenza**:
   a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla definizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e green;
   b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e green;
   c. implementazione di tecnologie di cui all'art. 9 comma 1 del presente bando;
   d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme

della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca;
f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
g. finalizzata all'ottenimento di certificazioni ESG e/o di sostenibilità riconosciute, comprensive delle attività propedeutiche di analisi, adeguamento e accompagnamento al processo di certificazione (sono escluse le spese per i rinnovi della certificazione).

3. le spese per l'acquisto dei seguenti **servizi di formazione**:
   a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica digitale (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle **risorse impiegate stabilmente** all'interno dell'impresa;
   b. altre attività di formazione indirizzate alle **risorse impiegate stabilmente** finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco articolo 9, comma 1.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili**:
   - le spese in autofatturazione;
   - le fatture con spese ammissibili inferiori a € 300,00 al netto di Iva;
   - trasporto, vitto e alloggio;
   - apparecchi telefonici (es. centralini, smartphone);
   - siti web aziendali;
   - l'acquisto di PC, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 9 comma 1;
   - acquisto di servizi di web advertising;
   - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria o alla presentazione della domanda di contributo al presente bando;
   - le spese per l'acquisto di beni usati, per il noleggio di attrezzature;
   - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
   - l'acquisizione di certificazioni obbligatorie (es. ISO, EMAS, ecc);
   - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
   - ogni altra spesa non espressamente prevista tra quelle ammissibili.

5. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
   - essere sostenute e quietanziate a partire dalla data di approvazione del presente bando con Determinazione della Camera di Commercio;
   - essere sostenute e quietanzate entro il 31/05/2027;
   - essere comprovate da fatture interamente quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente;
   - essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
   - riportare nell'oggetto della fattura elettronica la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul "BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE A ANNO 2026"" e il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo.

6. Per ciascuna domanda presentata, il progetto sostiene un progetto di investimento organico in cui deve essere presente sia la componente tecnologica che la componente formazione/consulenza. In particolare, la somma delle spese indicate per le voci di consulenza e formazione **deve essere compresa tra il 30% e il 70%** del totale delle spese ammissibili;

7. Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto, sulla base delle spese effettivamente sostenute. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui

computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

8. In fase di domanda, all'interno del prospetto delle spese (Allegato A), viene richiesto all'impresa di indicare i fornitori dei quali intende avvalersi (nominativo e codice fiscale) e, nel caso tali fornitori non rispettino le indicazioni sopra riportate, la domanda non si può considerare ammissibile al contributo.

ARTICOLO 10 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell'arco dei tre anni precedenti.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 11 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
   a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
   b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, tramite la piattaforma Restart accedendo al link https://restart.infocamere.it dalle ore 13.00 del 08/07/2026 alle ore 12.00 del 10/09/2026. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nella «Guida invio telematico» disponibile sul sito web della Camera di Commercio. Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato come "Bando voucher doppia transizione Misura A anno 2026".
2. L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
   a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale https://www.bg.camcom.gov.it/, alla sezione "Bandi e contributi", sottoscritto digitalmente sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente che dall'intermediario).

3. Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla pratica telematica la seguente documentazione:
   a) MODELLO generato dalla piattaforma Restart, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dal soggetto intermediario indicato dall'impresa nel modulo di procura (comma 2);
   b) ALLEGATI AL MODELLO generato da Restart:
      1. **"**Modulo di domanda", disponibile sul sito internet https://www.bg.camcom.gov.it/, alla sezione "Bandi e contributi", firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, compilato in ogni sua parte e contenente le seguenti dichiarazioni e informazioni:
         - Descrizione del progetto proposto, completo di tutte le informazioni richieste
         - Obiettivi e risultati attesi
         - Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte degli amministratori o dei componenti del Consiglio di amministrazione (in caso di società di capitali) o da tutti i soci (in caso di società di persone).
      2. Allegato A - "Prospetto delle spese" in cui riportare ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, di consulenza, di formazione
      3. Preventivi di spesa. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi
      4. Allegato B - Modulo per il calcolo della dimensione di impresa
      5. Report di self assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il test può essere effettuato in autonomia direttamente sul portale nazionale dei PID: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/) e/o dal Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, per ciascuna impresa partecipante. Gli assessment devono essere stati realizzati nel corso del 2026;
      6. Dichiarazione di adesione al Progetto da parte dell'impresa partecipante e individuazione del Responsabile tecnico di progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dal legale rappresentante del Soggetto proponente.
      7. In caso di procura, atto di delega sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa partecipante (delegante) e dal delegato;
      8. Eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per imprese che non hanno posizione INPS/INAIL, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante;
      9. Documento di polizza catastrofale.
      10. Infine dovrà essere allegato il "Modello di riepilogo" generato dalla piattaforma Restart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.

La mancanza di uno o più allegati di cui alla lettera b) da 1 a 3 comporterà la non ammissibilità della domanda di contributo.

È obbligatoria l'indicazione di **un unico indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda per eventuali disguidi tecnici o informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A parte prima del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

ARTICOLO 13 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al singolo progetto aggregativo presentato.
   Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato, effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio sulla base dei criteri esplicitati nella tabella sottostante ad insindacabile giudizio di una commissione valutatrice. Alle aggregazioni in cui almeno il 50% delle imprese partecipanti non risultino beneficiarie dei contributi concessi a valere sul Bando voucher digitali I4.0 Misura A anno 2025, sarà assegnata una premialità di 10 punti.

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi del bando	0 – 25
b. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto.	0 – 20
c. Novità / innovatività del progetto	0 – 15
d. Replicabilità e diffusione dei risultati del progetto	0 – 10
e. Impatti positivi in termini di sostenibilità (progetti *green oriented*)	0 – 10
f. Congruità del costo rispetto ai contenuti del servizio	0 – 10
g. Completezza e chiarezza della domanda	0 – 10
PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

PREMIALITA'	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
h. Presenza, all'interno dell'aggregazione, di almeno il 50% di imprese non beneficiarie del Bando voucher digitali I4.0 Misura A - anno 2025	10
PUNTEGGIO MASSIMO	**110**

Il Nucleo di valutazione è nominato con determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio e sarà formato da:
- il Segretario Generale;
- il Direttore dell'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo;
- un funzionario di Unioncamere Lombardia;
- due o più esperti di Bergamo Sviluppo con funzioni di digital coordinator, senza diritto di voto.

Il Nucleo di valutazione si insedierà entro 15 giorni di calendario dal termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Il Nucleo di valutazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri sopra esposti indicando il punteggio da assegnare secondo la scala prevista per lo specifico criterio ed una breve sintesi delle motivazioni del punteggio espresso. Il punteggio assegnato al progetto sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti. Il Nucleo di valutazione sarà assistito da una segreteria messa a disposizione dagli Uffici della Camera di commercio la quale provvederà a redigere il verbale delle sedute di valutazione. Sono ritenuti ammissibili al contributo/voucher solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità

formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100. Solo ai progetti che superano la soglia minima sarà applicata la premialità indicata in tabella.

A parità di punteggio conseguito da due o più progetti anche a seguito dell'assegnazione delle premialità, la graduatoria definitiva viene determinata dal punteggio ottenuto per il criterio "d. Novità / innovatività del progetto" e, in subordine, "a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi del bando". In caso di ulteriore parità, la graduatoria verrà determinata dall'ordine cronologico nella presentazione da parte della prima domanda presentata.

Al termine della fase di valutazione, verrà formata una graduatoria dei progetti cui afferiscono le domande in ordine decrescente di punteggio.
Con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio, il Segretario generale approva i seguenti elenchi:

- l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
- l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** per esaurimento delle risorse;
- l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salva le possibilità di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Bando, nel caso in cui entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria.
L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando (fatto salvo quanto sotto riportato in relazione alle richieste di integrazione). L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente di ciascuna aggregazione e, per conoscenza, alle singole imprese facenti parte dell'aggregazione. Qualora, ad esito dell'istruttoria formale di verifica della sussistenza della regolarità di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente bando, la domanda dell'impresa risulti non ammissibile, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Il preavviso di rigetto ex Art. 10-bis sospende i termini del procedimento. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa, anche per il tramite del proprio soggetto proponente, tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro il termine indicato nella comunicazione**, comporta la decadenza della domanda di voucher della singola impresa. La richiesta di integrazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa. Con Determinazione dirigenziale sono approvate le graduatorie delle domande ammesse e non ammesse, con l'indicazione dell'entità del contributo e delle eventuali motivazioni di esclusione. Le graduatorie sono pubblicate sul sito https://www.bg.camcom.gov.it/
3. Al termine della fase di valutazione di merito, il Nucleo di valutazione redigerà la graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato il punteggio minimo per la loro approvazione, dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento ai fini della successiva determinazione del Segretario Generale.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
   a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;

b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 4, comma 5 e all'art. 17 comma 1 lettera C;
d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati per anni cinque (articolo 17 comma 2 lettera c) del D.Lgs 184);
f) a ripetere, al termine degli investimenti fatti, l'assessment Self i4.0 o ad effettuare Zoom 4.0;
g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto;
i) ad avere sede operativa localizzata nel territorio provinciale;
j) a segnalare, motivando adeguatamente, e almeno 40 giorni prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alla tipologia di intervento o alle spese indicate nella domanda presentata che superino il valore del 30% delle spese previste per la voce di spesa interessata dalla variazione. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate scrivendo all'indirizzo bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it. A tale proposito si precisa che non sono accolte le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
k) mantenere la sede operativa o l'unità locale nel territorio provinciale per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
l) mantenere la destinazione d'uso di eventuali beni finanziati per 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

ARTICOLO 15 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 14 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale https://www.bg.camcom.gov.it/, alla sezione "Bandi e contributi", sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
   a) Modulo di rendicontazione utilizzando un form online che sarà messo a disposizione degli utenti, con le relative istruzioni, successivamente alla pubblicazione della graduatoria
   b) Prospetto delle spese rendicontate
   c) copia delle fatture in formato pdf e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 (è possibile sanare l'eventuale mancanza del CUP in fattura utilizzando il servizio web di integrazione dell'Agenzia delle Entrate, come da Provvedimento Prot. n. 563301/2025);
   d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con dichiarazione di atto notorio del fornitore, bonifico, estratto c/c, ecc.);
   e) nel caso dell'attività formativa, una dichiarazione di fine corso e, per ciascun partecipante, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. La dichiarazione di fine corso e gli attestati di frequenza dovranno essere firmati digitalmente dal Legale rappresentante del soggetto erogatore dell'attività formativa;

f) relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Responsabile Tecnico di progetto, contenente i risultati conseguiti da ciascuna delle imprese partecipanti;
g) certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito;
h) Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Self i4.0" e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato", realizzato dal Digital Promoter della CCIAA o in alternativa il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito https://esg.dintec.it o *in alternativa altro strumento di assessment indicato dalla Camera.*

2. L'utente riceve per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato, il numero di Protocollo della pratica telematica (in assenza di tale comunicazione la rendicontazione non può considerarsi correttamente inviata).
3. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario al fornitore (con la chiara indicazione degli estremi delle fatture a cui fanno riferimento) per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al Bando).

   Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:
   - i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
   - gli ordini di pagamento non eseguiti;
   - le spese non ricomprese nel periodo indicato al punto art. 5, punto 5;
   - le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato.

   È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").
4. La documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro il 30/06/2027**, pena la decadenza. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, **entro e non oltre il termine indicato nella relativa richiesta** comporta la decadenza dal voucher.
5. La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2016, art. 31 commi 3 e 8-bis).
6. L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento camerale entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Ai fini del calcolo dei 90 giorni, non deve essere conteggiato il mese di agosto. La richiesta di integrazioni di cui al punto 4 sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.
7. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'intervento deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza del contributo così come precisato all'articolo 17. Ove le spese rendicontate siano minori a quelle ammesse a contributo e non siano inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate ma comunque superiori all'investimento minimo, il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 16 - CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 17 - REVOCHE E RINUNCE DEL VOUCHER

1. Il **voucher sarà revocato** nei seguenti casi:
   a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
   b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 5, comma 1;
   c) non sia realizzato e rendicontato il progetto nei termini previsti ovvero non sia rendicontato con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate
   d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dell'articolo 13, comma 1;
   e) le attività previste non vengano concluse entro il termine previsto dall'articolo 5, punto 5;
   f) l'impresa beneficiaria non mantenga la sede legale/operativa nel territorio di competenza della Camera di commercio che ha finanziato il contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
   g) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
   h) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 16 per cause imputabili al beneficiario;
   i) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 16.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome azienda - Rinuncia contributo bando voucher digitali I4.0 - 2026".

ARTICOLO 18 - MANCATA LIQUIDAZIONE E REVOCA

Le imprese partecipanti ai progetti mantengono il diritto alla liquidazione del voucher, se dovuto, indipendentemente dalla situazione di liquidazione del voucher, o eventuale provvedimento di revoca, riguardante altre imprese partecipanti al medesimo progetto aggregativo. È fatto comunque obbligo garantire fino alla fase di liquidazione il numero minimo di imprese pari a 3, appartenenti a ogni singola aggregazione.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo.

ARTICOLO 20 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, che hanno stipulato un accordo di contitolarità per il trattamento dei dati dei

fruitori dei servizi erogati dalle stesse (di seguito Contitolari), intendono informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica**: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Contitolari, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
   - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
   - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

   I dati verranno inoltre utilizzati per inviare informazioni sulle iniziative, le opportunità e gli eventi connessi al Piano Nazionale Transizione 5.0 e per eventuali scopi statistici. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti ai Contitolari per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati**: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione**: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dai Contitolari, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

   I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

   Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo dei Contitolari di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione**: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati**: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
   a. è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
      - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
      - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
      - riceverne comunicazione intelligibile;
      - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
      - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
      - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
   b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
   c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Contitolari del trattamento:**
   Camera di commercio di Bergamo
   Largo B. Belotti 16 - 24121 Bergamo
   Tel.: 035.4225111 - PEC: cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
   Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di commercio di Bergamo - e-mail: serviziodpo@lom.camcom.it
   Bergamo Sviluppo Largo B. Belotti 16 – 24121 Bergamo
   Tel.: 035.3888011 - PEC: bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it
   Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di commercio di Bergamo - e-mail: dpo.bergamosviluppo@bg.camcom.it